





maternità e/o del datore di lavoro che certifichi l'ammontare del trattamento stesso (o le 5 buste paga dalle quali si evince l'importo mensile versato);

- e. **In caso di separazione/divorzio:** copia della sentenza di divorzio o omologa di separazione;
- f. **In caso di adozioni o affidamenti nazionali:** copia del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo, o autodichiarazione;
- g. **In caso di adozioni o affidamenti internazionali (legge n. 476/1998):** autocertificazione da cui risulti l'adozione o l'affidamento preadottivo da parte del giudice straniero, l'avvio del procedimento di convalida presso il giudice italiano e la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;
- h. **In caso di abbandono del figlio da parte della madre:** allegare Modello 1;
- i. **In caso di cittadina/lavoratrice dei paesi Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia:** è sufficiente copia del permesso di soggiorno per motivi familiari o permesso di soggiorno avente durata almeno biennale; ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs. 40/2014.

Amelia, li \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

#### NOTE:

(1) domanda presentata da persone diverse dalla madre (o donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo/adozione). Casistiche:

- **madre minore di età** (o altri casi di incapacità di agire): dal padre maggiorenne, a condizione che: la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato Italiano al momento del parto, il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà.  
Qualora anche il padre sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà o, in mancanza, da altro legale rappresentante;
- **decesso della madre del neonato** (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo): dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidataria), a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
- **affidamento esclusivo al padre o abbandono del neonato da parte della madre:** dal padre, sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l'assegno spetta al padre in via esclusiva);
- **separazione legale tra i coniugi:** dall'adottante o dall'affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l'assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
- **adozione speciale** di cui all'art.44, comma 3, legge 184/1983: dall'adottante non coniugato, a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell'adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
- **minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori:** dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice), a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.

(2) il nucleo familiare da considerare ai fini dell'ISEE valido per prestazioni agevolate rivolte a famiglie con minorenni è composto da:

- a) la **famiglia anagrafica compreso il neonato** o eventuali gemelli, che deve/devono comparire nello stesso stato di famiglia *per tutto il periodo dell'erogazione dell'assegno*;
- b) le eventuali altre persone che non sono presenti nella scheda anagrafica della richiedente, ma che sono a carico di qualcuna delle persone di cui al punto a) ai fini IRPEF;
- c) il **coniuge non legalmente separato e/o l'altro genitore**, coniugato o non coniugato, **non convivente**.

In alcuni casi particolari il genitore non convivente non deve essere dichiarato:

- quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell'Autorità Giudiziaria;
- quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
- quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.

In caso di genitori non coniugati e non conviventi, con il figlio riconosciuto da entrambi i genitori, è necessario l'ISEE PER FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI E NON CONVIVENTI, da richiedere al CAF/PATRONATO, nel quale siano aggregati anche i redditi e patrimoni del padre, ai sensi della vigente normativa ISEE (art. 7 DPCM n. 159/2013).

## INFORMATIVA ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

(Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, il Comune di Amelia informa che i dati saranno raccolti dal Comune di Amelia per finalità legate alla gestione del presente procedimento ed inoltre:

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Amelia nella persona del Sindaco Pro-Tempore;
- Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del settore servizi ai cittadini e alle imprese Sergio Pricano.
- Che il conferimento dei dati, ha natura obbligatoria al fine dell'adozione del provvedimento finale.
- Che il rifiuto di tale conferimento comporta l'esclusione dal procedimento di cui trattasi.
- Che il Responsabile della Protezione dei Dati è [dpo@comune.amelia.tr.it](mailto:dpo@comune.amelia.tr.it);
- Che potrà far valere in qualsiasi momento e ove possibile i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenere la rettifica, o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio e la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- Che il trattamento dei dati raccolti avverrà sia in cartaceo che con sistemi informatici, esclusivamente per il procedimento cui si riferiscono.
- Che il trattamento dei dati si protrarrà per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento di cui trattasi.
- Che ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).